



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

**SETTORE VI - URBANISTICA E SVILUPPO
SOSTENIBILE - GESTIONE RIFIUTI E FONTI
ENERGETICHE
6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI
ENERGETICHE**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1976 del 20/10/2025

**Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO IN HOUSE-
PROVIDING. PROROGA CONTRATTUALE. IMPEGNO
DI SPESA.**

Il giorno **20/10/2025** in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE VI - URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE -
GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE** Ing. **Lucio Barbaro** ha
adottato la seguente determinazione.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 163 del 26.02.2024 la Giunta regionale ha rinnovato per la durata di 2 (due) anni l'incarico del Commissario ad Acta ARO individuato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 19 dicembre 2022, ai sensi dell'ex art. 14 bis della Legge Regionale Puglia del 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" e ss.mm.ii.;
- con il D.P.G.R. n. 89 del 05.03.2024 è stato confermato il dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta degli ARO - ai sensi dell'art.14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 19.06.2024, è stato rinnovato il contratto rep. n. 10605/2021, per un periodo di due anni, per il servizio di igiene urbana nel Comune di Manfredonia, secondo le modalità di cui al progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n. 25 del 30.10.2019, integrato con le migliorie proposte dalla società partecipata ASE S.p.A. e condivise da questo Ente, giusta elaborato tecnico allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, ferme restando le condizioni economiche pattuite nel contratto in rinnovo, alle condizioni più favorevoli per la stazione appaltante come definite dell'elaborato tecnico predisposto da ASE e condiviso da questo Ente, alla Società partecipata ASE SpA, codice fiscale 02409320716, Numero REA FG-170076;
- la Regione Puglia con L.R. del 31.12.2024, n. 42 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*", ha apportato una modifica all'art. 14 della L.R. n. 24/2012, prevedendo, all'articolo 128 quanto segue:

Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 24/2012 l'inserimento del seguente:

"1 bis. Negli Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO), in cui uno o più comuni, entro il 31 dicembre 2024, adotta forme di gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto mediante società in house providing, fermo restando l'obbligo dell'esercizio delle funzioni degli organi collegiali previsti al comma 3, è consentito ai comuni che non hanno adottato forme di gestione in house providing di procedere all'affidamento della gestione unitaria per i territori di competenza, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di attuare il progetto del servizio unitario da parte di tutti i comuni rientranti nell'ambito di raccolta, nel rispetto degli standard tecnici stabiliti dagli strumenti di pianificazione e dalle normative vigenti";

- in seguito all'approvazione del predetto art. 128 con la L.R. del 31.12.2024, n. 42, è stato emanato, solo in data 12 maggio 2025, l'atto di indirizzo da parte del Commissario ad Acta per esplicitare la sua applicazione, nei veri ambiti di raccolta ottimale;
- con nota prot. n. 250251 del 13.05.2025, acquisita al prot. com. n. 26815 del 22.05.2025, il dott. Giovanni Campobasso, quale Commissario ad Acta degli ARO ex Art. 14 bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., del D.P.G.R. n. 53/2023 e D.P.G.R. n. 89/2024, trasmetteva l'"Atto d'indirizzo - L'ARTICOLO 14, COMMA 1 BIS DELLA L.R. 24/2012, INTRODOTTO DALL'ART. 128 L.R. 42/2024 - MODALITÀ OPERATIVE DI APPLICAZIONE" da cui, tra l'altro, si evince che: "... per l'ARO FG 1, costituito da 5 comuni, il servizio di igiene urbana è affidato da un Comune alla propria società in house e da ciascuno dei 4 comuni restanti con gara ponte o proroga della stessa." per cui "Ai fini dell'attuazione del servizio per l'esecuzione del Progetto del Servizio unitario, qualora l'ARO non ricorra all'affidamento sul libero mercato del servizio, si ritiene percorribile il seguente percorso, alla luce di quanto già realizzato e attualmente in atto." e precisamente:
 - Nel caso dell'ARO FG 1, in osservanza di quanto disposto dall'art. 128 della L.R. n. 42/2024, alternativamente:
 - i Comuni dell'ARO valutano se procedere all'affidamento della gestione del Servizio unitario ad un'unica società in house providing nel rispetto degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - l'unico Comune dotato di società in house, può formalizzare all'ARO la volontà di affidare alla propria società in house l'esecuzione della parte (lotto) del Progetto del Servizio unitario relativa al territorio di competenza; l'organo di governo dell'ARO prende atto dell'anzidetta volontà; il suddetto comune procede all'affidamento alla propria società in house della "parte" (lotto) del Progetto del Servizio unitario relativa al territorio di competenza; l'Ufficio comune di ARO procede ad affidare l'esecuzione del Progetto

del Servizio unitario limitatamente alla “parte” (lotto) relativa al territorio di competenza dei restanti comuni; i DEC dei rispettivi lotti relazionano all’Ufficio comune di ARO sull’andamento dell’esecuzione dei contratti.

- *Nell’ipotesi del ricorso alle società in house da parte di tutti o alcuni Comuni facenti parte dello stesso ARO, per l’esecuzione per “lotti” del Progetto unitario - che persegue un interesse pubblico, esplicitato e statuito nella progettualità stessa, comune alle finalità istituzionali di tutti i Comuni facenti parte dell’ARO -, si rende valutabile un percorso di collaborazione/cooperazione tra gli Enti pubblici, attraverso la definizione di un accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990, ricorrendone i presupposti, che affianca, rafforza e specifica l’atto convenzionale, ex art. 30 del TUEL, dell’ARO già costituito. D’altronde, si rende, in alternativa, valutabile una “specificazione” e una “specializzazione” della suddetta convenzione - ex art. 30 del TUEL, con l’indicazione espressa nel suddetto “accordo” della volontà di tutti i Comuni dell’ARO, o di alcuni di essi, a ricorrere alle rispettive in house per l’esecuzione per “lotti” del Progetto unitario, fermo restando le previsioni e il rispetto del codice dei contratti, del D.Lgs. 201/2022, D.Lgs. 175/2016 e dell’ulteriore normativa applicabile.*
- *In entrambi i casi, l’“accordo” tra le amministrazioni comunali, nell’interesse pubblico dei soggetti coinvolti, deve garantire, tra gli obblighi reciproci, in fase di esecuzione del progetto unitario per lotti, un raccordo e uno scambio continuo di conoscenze, soluzioni e know how gestionali tra i comuni coinvolti, e tramite questi delle loro società controllate e delle direzioni esecutive dei contratti, per promuovere una crescita ed un efficientamento comuni del servizio di raccolta che punti a sviluppare un condiviso e “virtuoso” modello gestionale a favore del territorio più ampio dell’ARO, con ricadute positive per la popolazione dei rispettivi territori.*
- *Resta fermo che i Comuni soci delle rispettive società in house esercitano il controllo analogo - intendendosi tale «la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata» (articolo 2, comma 1, lettera c, TUSP) - in quanto gli organi di amministrazione e controllo sono espressione degli stessi enti soci.*
- *Si precisa, altresì, che i rapporti tra le amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito verranno regolati in sede di Convenzione/Accordo sulla base delle modalità adottate per l’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti Urbani.*
- in data 23.05.2025 con nota acclarata al prot. n. 27100, il Sindaco del Comune di Manfredonia, comune capofila, convocava l’Assemblea dei Sindaci per discutere dell’atto di indirizzo del Commissario ad Acta della Regione Puglia;
- in data 30.05.2025 i sindaci, dei predetti comuni, si sono riuniti per discutere secondo l’atto di indirizzo della Regione, e dopo ampia discussione, hanno emanato atto di indirizzo al Dirigente dell’Ufficio Unico di ARO FG/1 di procedere con l’aggiornamento del Progetto unitario predisposto dallo Studio Cincavalli-De Pascali;
- il Dirigente dell’Ufficio Unico di ARO FG/1 con nota acclarata al prot. n. 30494 del 09.06.2025 ha richiesto i dati e i documenti a tutti i comuni al fine di dare attuazione al predetto atto di indirizzo per la progettazione unica;
- in data 25.08.2025 con nota prot. n. 45019 il Dirigente dell’Ufficio Unico di ARO FG/1 richiedeva, in attuazione dell’indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci, la disponibilità alla redazione dell’aggiornamento del Progetto unico dell’ARO FG/1, allo studio “Cincavalli – De Pascali Ingegneri Associati”;
- in data 29.08.2025 con nota prot. n. 45648 lo studio “Cincavalli – De Pascali Ingegneri Associati” comunicava la propria disponibilità alla redazione dell’aggiornamento del Progetto unico dell’ARO FG/1;

Considerato che:

- il Contratto in essere Rep. 10858/2024, sottoscritto tra il Comune di Manfredonia e la Società ASE SpA in data 25.06.2024, per l’affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana, all’art. 3 prevede che lo stesso scade il 31.10.2025;
- per servizio essenziale si intende ogni prestazione di rilevante interesse pubblico e generale, offerto da soggetti pubblici o privati, messo a disposizione della collettività, per cui la legge impone che venga garantito dalla Pubblica Amministrazione lo svolgimento di tale servizio, il cui svolgimento è garantito anche dalla disciplina del diritto di sciopero ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146;
- il servizio di nettezza urbana risulta essere un servizio essenziale, per cui non può essere interrotto, anche per evidenti motivi igienico sanitari;
- l’eventuale interruzione o la turbata regolarità del servizio pubblico è punibile ai sensi dell’art. 340 del c.p.;
- nelle more della procedura di redazione del Progetto unico da parte dell’ARO FG/1 si rende necessario proseguire con il servizio de quo;

- il Contratto Rep. 10858/2024 sottoscritto tra il Comune di Manfredonia e la Società ASE SpA in data 25.06.2024 per l'affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana, all'art. 3 espressamente recita:

Il presente rinnovo contrattuale del Contratto Rep. 10605/2021, decorre dal 01.11.2023 ed ha la durata di due anni fino al 31.10.2025, giusta verbale di consegna anticipata del servizio sottoscritto dalle parti in data 03.05.2024, con opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per il successivo nuovo affidamento in ambito ARO. In questo caso ASE è tenuta all'esecuzione della prestazione prevista nel presente contratto agli stessi prezzi, patti condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 19 Clausola di recesso anticipato del presente contratto.

Preso atto che:

- con propria nota prot. n.51432 del 26.09.2025 veniva richiesto ad ASE Spa, la disponibilità alla proroga contrattuale per procedere alla valutazione della stessa, con proposta di condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante al fine di consentire a questa Amministrazione le dovute valutazioni;
- con nota 1-206 del 02.10.2025, acquisita al prot. com. n. 52375 e 52369 del 02.10.2025, l'ASE spa comunicava la disponibilità alla proroga contrattuale proponendo:
 - di prorogare la scadenza del contratto al 31.12.2026;
 - l'avvio della gestione delle isole ecologiche informatizzate nei comportamenti con la relativa distribuzione dei badge;
 - la riorganizzazione dei servizi presso il mercato giornaliero di Santa Restituta di cui al progetto sperimentale;
- con propria nota acclarata al prot. n. 56178 del 15.10.2025 veniva richiesto ad ASE Spa di descrivere dettagliatamente i servizi proposti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo nonché specificando i relativi importi economici;
- con nota n. 1-221 del 15.10.2025, acclarata al prot. com. n. 56187 del 15.10.2025, ASE Spa comunicava l'impossibilità di procedere all'utilizzo dei mezzi di proprietà del comune assegnati ad ASE Spa con contratto di usufrutto del 03.05.2022 Rep. n. 13.018 Racc. n. 9.682 registrato a Foggia il 12.05.2022 al n. 9767/1T;
- con nota 1-224 del 16.10.2025, acclarata al prot. com. n. 56576 del 16.10.2025, l'ASE spa dettagliava nello specifico la proposta progettuale;

Ritenuto, pertanto, di:

- prorogare il Contratto Rep. 10858/2024 per un periodo di 14 (quattordici) mesi, e quindi dal 01.11.2025 al 31.12.2026, alle condizioni più favorevoli per la stazione appaltante come definite dell'elaborato tecnico predisposto da ASE, e per l'effetto prorogare alla Società partecipata ASE SpA, codice fiscale 02409320716, Numero REA FG-170076, il servizio di igiene urbana nel Comune di Manfredonia;
- dare atto che il servizio di igiene urbana del Comune di Manfredonia si svolgerà secondo le modalità di cui al progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n. 25 del 30.10.2019, integrato con le migliori proposte dalla società partecipata ASE S.p.A. e condivise da questo Ente, oltre a quelle proposte con l'elaborato tecnico acclarato al prot. n. 56576 del 16.10.2025, i cui costi aggiuntivi anche se non espressamente quantificabili saranno ricompresi nell'importo senza nessun incremento per questa amministrazione;
- dare atto che per effetto della proroga del contratto Rep. 10858/2024 si proroga anche il contratto di usufrutto del 03.05.2022, Rep. n.13.018, Racc. n. 9.682, registrato a Foggia il 12.05.2022 al n. 9767/1T;
- prendere atto che la proroga c.d. "contrattuale" è così definita poiché trova la sua fonte nel contratto, quindi, trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall'amministrazione e dall'operatore economico contraente, trattandosi di una integrale conferma delle precedenti condizioni, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario;
- prendere atto che la proroga ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, come quello in oggetto, per ragioni obiettivamente non dipendente dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (C.d.S. sez. V sentenza n. 2882 del 11.05.2009);

- dare atto che la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1 comma 49, ha introdotto alcune modifiche specifiche, come l'aumento dell'aliquota IVA e precisamente l'innalzamento dal 10% al 22% per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o incenerimento, a partire dal 1 gennaio 2025, per cui il costo del conferimento ha subito un incremento del costo di smaltimento dei rifiuti raccolti rispetto ai dati degli anni passati;
- dare atto che la quantità di rifiuti conferiti in discarica e quindi il relativo costo risulta fluttuante in quanto dipende dalla quantità di rifiuti conferiti dalle utenze, domestiche e non domestiche, e dal costo che viene stabilito direttamente dall'AGER;
- dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1456 del c.c. e in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 24 del 20.08.2012 ss.mm.ii., il contratto si risolverà di diritto in caso di avvio della gestione unitaria da parte dell'ente sovraordinato ARO FG/1, giusta art. 14 comma 9 L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- dare atto che il corrispettivo per i servizi affidati è riportato nella tabella che segue:

Periodo dal 01.11.2025 al 31.12.2025	
Costo del solo servizio (<i>cap. n.4760</i>)	€ 1.293.618,84
Costo di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributi CONAI (<i>cap. n.4772</i>)	€ 518.556,92
Costo totale del servizio	€ 1.812.175,76
Periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026	
Costo del solo servizio (<i>cap. n.4760</i>)	€ 7.761.713,00
Costo di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributi CONAI (<i>cap. n.4772</i>)	€ 3.111.327,00
Costo totale del servizio	€ 10.873.040,00

- dare atto la copertura della spesa di cui innanzi è prevista ai capitoli n. 4760 e n. 4772 del PEG 2025/2027;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.124/2008 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 23/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 03-03-2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06.03.2025 di approvazione del PEG 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.07.2025 di approvazione della variazione di bilancio 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 9.07.2025 di variazione del PEG 2025-2027;
- il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 01.07.2024, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” all’Ing. Lucio Barbaro;
- il Decreto del Sindaco n. 12 del 02.09.2024, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’ARO FG/1 all’Ing. Lucio Barbaro;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il Contratto Rep. 10858/2024, sottoscritto tra il Comune di Manfredonia e la Società ASE SpA in data 25.06.2024, per l’affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana, all’art. 3 espressamente recita:

Il presente rinnovo contrattuale del Contratto Rep. 10605/2021, decorre dal 01.11.2023 ed ha la durata di due anni fino al 31.10.2025, giusta verbale di consegna anticipata del servizio sottoscritto dalle parti in data 03.05.2024, con opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per il successivo nuovo affidamento in ambito ARO. In questo caso ASE è tenuta

all'esecuzione della prestazione prevista nel presente contratto agli stessi prezzi, patti condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 19 Clausola di recesso anticipato del presente contratto.

- di prorogare il Contratto Rep. 10858/2024 per un periodo di 14 (quattordici) mesi, e quindi dal 01.11.2025 al 31.12.2026, alle condizioni più favorevoli per la stazione appaltante come definite dell'elaborato tecnico predisposto da ASE, e per l'effetto prorogare alla Società partecipata ASE SpA, codice fiscale 02409320716, Numero REA FG-170076, il servizio di igiene urbana nel Comune di Manfredonia;
- di dare atto che il servizio di igiene urbana del Comune di Manfredonia si svolgerà secondo le modalità di cui al progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n. 25 del 30.10.2019, integrato con le migliori proposte dalla società partecipata ASE S.p.A. e condivise da questo Ente, oltre a quelle proposte con l'elaborato tecnico acclarato al prot. n. 56576 del 16.10.2025, i cui costi aggiuntivi anche se non espressamente quantificabili saranno ricompresi nell'importo senza nessun incremento per questa amministrazione;
- di dare atto che per effetto della proroga del contratto Rep. 10858/2024 si proroga anche il contratto di usufrutto del 03.05.2022 Rep. n.13.018 Racc. n. 9.682 registrato a Foggia il 12.05.2022 al n. 9767/1T;
- di impegnare le spese necessarie per lo svolgimento del servizio, che per quanto riportato in premessa prevede un aumento dei costi degli smaltimenti, come di seguito riportato:

Periodo dal 01.11.2025 al 31.12.2025	
Costo del solo servizio (cap. n.4760)	€ 1.293.618,84
Costo di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributi CONAI (cap. n.4772)	€ 518.556,92
Costo totale del servizio	€ 1.812.175,76
Periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026	
Costo del solo servizio (cap. n.4760)	€ 7.761.713,00
Costo di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributi CONAI (cap. n.4772)	€ 3.111.327,00
Costo totale del servizio	€ 10.873.040,00

- di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1456 del c.c. e in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 24 del 20.08.2012 ss.mm.ii., il contratto si risolverà di diritto in caso di avvio della gestione unitaria da parte dell'ente sovraordinato ARO FG/1, giusta art. 14 comma 9 L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente provvedimento ad ASE SpA;
- di trasmettere il presente provvedimento al Commissario ad Acta dell'ARO FG/1 e ad AGER Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, in ossequio a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del 6° Settore
"Urbanistica e Sviluppo Sostenibile"
Ing. LUCIO BARBARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARBARO LUCIO in data 22/10/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 2091**

Settore Proponente: **SETTORE VI - URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE - GESTIONE RIFIUTI E FONTI**

Ufficio Proponente: **6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE**

Oggetto: **SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO IN HOUSE-PROVIDING. PROROGA CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA.**

Nr. adozione settore: **121** Nr. adozione generale: **1976**

Data adozione: **20/10/2025**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE, A CONDIZIONE CHE I SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI DA ASE SPA NELLA PROPOSTA RINNOVO/PROROGA (ISOLE ECOLOGICHE/ BADGE/ SANTA RESTITUTA) SIA A INVARIANZA DI SPESA PER IL COMUNE DI MANFREDONIA

Data 23/10/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Maricarmen Distante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DISTANTE MARICARMEN in data 23/10/2025

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 23/10/2025 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/10/2025 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE

Ing. Lucio Barbaro